DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 81/2003.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 28 novembre 2003;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il conto consuntivo dell'UNIRE, relativo all'esercizio finanziario 2001, trasmesso alla Corte in adempimento dell'articolo 4, della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottoressa Cristina Astraldi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2001;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo – corredato della relazione degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'UNIRE relativa all'esercizio finanziario 2001.

ESTENSORE *Cristina Astraldi*

PRESIDENTE *Giuseppe David*

Depositata in Segreteria il 22 dicembre 2003.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

(Vincenzina Azara)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE (UNIRE) PER L'ESERCIZIO 2001

S O M M A R I O

Premessa *Pag.* 13

A. UNIRE » 14
1. Funzioni ed ordinamento » 14
2. Organi » 16
3. Personale » 19
4. Risultati della gestione finanziaria » 23
4.1. Variazioni di bilancio » 23
4.2. Rendiconto finanziario » 25
4.3. Conto economico » 29
4.4. Situazione patrimoniale » 32
4.5. Situazione amministrativa » 36

B. ATTIVITÀ ISTITUZIONALE » 39
1. Organizzazione dell'esercizio delle scommesse » 39
1.1. Scommesse anomale » 39
1.2. Imposta unica » 41
1.3. Minimi garantiti » 41
1.4. Delegati » 42
1.5. Segnale televisivo » 44
2. Attività contrattuale » 45

D. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE » 46

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958,n. 259, sugli esiti del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per l'esercizio 2001 dell'Unione Nazionale Incremento Razze Equine - UNIRE[1].

Nel corso della trattazione, al fine di fornire la massima possibile attualità al referto, saranno operati riferimenti a fatti rilevanti intervenuti fino a data odierna.

[1] L'ultimo referto al Parlamento é stato il n. 128 comunicato al Parlamento con determinazione n. 81 del 18 dicembre 2002.

A) UNIRE

1) *Funzioni ed ordinamento*

L'UNIRE (Unione nazionale Incremento Razze Equine) è stata istituita con il R.D. n° 624 del 24 maggio 1932, con il compito di coordinare e disciplinare l'attività degli Enti ippici (JOCKEY CLUB, STEEPLE-CHASES, ENCAT ed ENCI); la successiva legge n°315 del 24 marzo 1942 ha riservato esclusivamente all'Unione l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a libro (con facoltà di delegare tale compito ad Enti, Società ed allibratori); la legge n°210 del 13 marzo 1958 ha previsto che i proventi netti delle scommesse fossero destinati a provvidenze "per l'allevamento, secondo programmi da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Agricoltura...."

Nella precedente relazione è stata data comunicazione dell'avvenuto riordino della struttura e dell'organizzazione dell'UNIRE a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 449 con il quale è stato riordinato l'Ente, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

Con un primo decreto-legge n. 45 del 21 marzo 2003, recante disposizioni urgenti relative all'UNIRE e alle scommesse ippiche, sono state emanate disposizioni in materia di UNIRE e di concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche al fine di stabilizzare la situazione finanziaria dell'Ente.

Con successivo decreto-legge 24 giugno 2003, n.147, convertito nella legge 1 agosto 2003,n. 200, recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali", che ha sostanzialmente riprodotto la normativa contenuta nel precedente decreto-legge non convertito, è stato concesso all'UNIRE un mutuo decennale di 150 milioni di euro e sono state adottate disposizioni nei confronti dei concessionari che gestiscono il servizio di raccolta delle scommesse.

Malgrado le rilevanti innovazioni legislative introdotte nell'assetto organizzativo e nell'attività dell'UNIRE, anche nel corso del 2001 va segnalata una perdurante inattuazione delle anzidette disposizioni in materia di riordino dell'UNIRE con conseguente inosservanza del termine di 120 giorni fissato per l'emanazione dello Statuto, del Regolamento organico del Personale e del regolamento di contabilità.

Riguardo allo Statuto, dopo le osservazioni formulate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da quello delle Politiche Agricole e Forestali, l'Ente nel 2002 ha elaborato un nuovo testo[2] sul quale il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha formulato nuovi rilievi.

Allo stato non risulta adottato alcun Regolamento organico del personale in quanto l'Ente sta elaborando un nuovo modello organizzativo funzionale secondo le funzioni previste dal DPR n. 169 del 1998 e dal Decreto Legislativo n. 449 del 1999. A tal fine nel corso del 2002 si è proceduto ad una analisi organizzativa per la definizione della nuova struttura funzionale ed è stato deliberato il nuovo modello strutturale dell'Ente.[3]

Nel corso del 2001 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione uno schema di Regolamento di amministrazione e contabilità[4], non ancora approvato, in quanto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, investito dell'esame dell'elaborato, ha ritenuto di rinviare tale esame in attesa della definizione dello Statuto dell'UNIRE.[5]

I regolamenti emanati dall'UNIRE dal 2001 all'attualità sono il regolamento di disciplina[6]; quello per il controllo delle sostanze proibite[7],

[2] Delibera commissariale n. 466 del 16 dicembre 2002.
[3] Delibera commissariale n. 467 del 19 dicembre 2002.
[4] Delibera consiliare n. 95 del 24 gennaio 2001.
[5] Nota prot. n. 110352 del 21 marzo 2002.
[6] Delibera Commissariale n. 98 del 20 novembre 2001 approvata con DM 19 marzo 2002.
[7] Delibere commissariali nn. 161 del 22 gennaio 2002 e 332 del 6 agosto 2002, approvata con DM n, 797 del 16 ottobre 2002.

quello per il controllo delle sostanze proibite su guidatori e cavalieri[8] e quello della corsa Tris.[9]

La disciplina del Servizio di controllo interno non è stata ancora adottata in quanto tale organo dovrà essere disciplinato nell'ambito dello Statuto, secondo le disposizioni recate dal Decreto Legislativo n. 286 del 1999.

Permane ancora irrisolta la annosa questione relativa alla sede dell'Ente, malgrado l'UNIRE abbia iniziato una attività diretta alla ricerca dell'immobile da adibire a propria sede, come già ampiamente riportato nel precedente referto.

In proposito questa Corte non può non rilevare la procedura seguita dall'UNIRE per l'acquisto dell'immobile da destinare a propria sede, sia per gli ulteriori oneri economici che essa comporta, sia per i continui ritardi che continuano a determinare un onere economico costituito dal canone annuo corrisposto per l'attuale sede che, nel momento in cui l'Ente potrà disporre di una sede propria, potrà cessare con conseguenti minori oneri finanziari.

Devesi anche rappresentare che la questione relativa alla sede ha costituito oggetto di interpellanza in sede parlamentare.

2) *Organi*

Con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali in data 16 gennaio 2001 il Presidente dell'UNIRE è stato dichiarato decaduto dalla carica per incompatibilità.[10]

Gli organi di amministrazione dell'UNIRE sono stati sciolti con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali in data 23 luglio 2001 e, con lo stesso provvedimento, fino alla ricostituzione dell'amministrazione

[8] Delibera commissariale n. 449 del 26 novembre 2002.

[9] Delibera commissariale n. 432 del 28 ottobre 2001 e nota del ministero vigilante prot. n. 90 del 10 dicembre 2002.

[10] Tali incompatibilità, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del Decreto legislativo n. 449 del 1999, consistevano nella titolarità di consistenti partecipazioni azionarie in società interessate al mondo dell'ippica e, in particolare, nella Campi di Vinovo S.P.A., la quale è proprietaria di ippodromi e svolge altre attività di rilievo nel mondo ippico.